



COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO L.R. 05.03.2008 N. 3 ART. 4
COMMA 1 LETT. L) E L.R. N. 31/84.**

- per l'Anno Scolastico 2011/2012 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

- Che, ai sensi della L.R. 05.03.2008 n. 3 Art. 4 comma 1 Lett. L) e L.R. n. 31/84, il Comune di Capoterra ha attivato le procedure per **l'assegnazione di Assegni di Studio per l'Anno scolastico 2011/2012**, a favore degli alunni frequentanti le scuole medie inferiori di I grado e degli studenti delle scuole secondarie superiori di II grado statali e paritarie. Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti sotto riportati, possono presentare domanda per beneficiare degli assegni in oggetto.

REQUISITI

Possono beneficiare delle borse, gli studenti capaci e meritevoli che frequentano le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado comprese quelle paritarie residenti nel Comune di Capoterra appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a €. 20.000,00 e che abbiano riportato una votazione minima finale, nell'a.s. 2011/2012, non inferiore al voto del 7 (non ripetente e senza debiti formativi), per la secondaria di I° grado e pari al 7 (non ripetente e senza debiti formativi) per la secondaria di II° grado.

- che nel c.a. scolastico 2012/2013 risultino nella condizione di studente/frequentante una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle paritarie (possono partecipare gli studenti che nell'a.s. 2011/2012 hanno conseguito la maturità).

Saranno destinate le seguenti somme **AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA INFERIORE DI I° GRADO:**

Con votazione del 7 Assegno €. 90.00
Con votazione dell'8 Assegno €. 105.00
Con votazione del 9 e 10 Assegno €. 120.00

Saranno destinate le seguenti somme **AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE O ARTISTICA STATALE DI II° GRADO:**

Con votazione del 7Assegno €. 150.00
Con votazione dell'8..... Assegno €. 165.00
Con votazione del 9 e 10.....Assegno €. 200.00

- saranno esclusi dai benefici gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi e chi avrà riportato meno di 8 in condotta.

- La graduatoria degli studenti che aspirano ad ottenere gli assegni di studio sarà compilata, sulla base del merito scolastico e comunque rientranti, nel reddito I.S.E.E. sopra indicato, a parità di punteggio riportato, nel caso non fossero sufficienti le somme, avranno la precedenza ai fini della graduatoria gli studenti che versano in condizioni economiche più disagiate.

- l'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, nonché con altri benefici previsti dalla legge regionale 31/84;

- lo studente, se minorenni un genitore/tutore, all'atto della compilazione della domanda, è tenuto a precisare se ha ottenuto, per l'anno scolastico in questione (2011/2012), altre borse di studio non cumulabili con gli assegni di studio, o se ha presentato domanda per ottenerla, e presso quale Ente o Associazione. All'atto della corrispondenza degli assegni dovrà essere prodotta analogha dichiarazione indicando, eventualmente, l'opzione operata dallo studente tra le varie Sovvenzioni. Ai sensi della nota Assessoriale n.1022/A del 03/03/1989 l'assegno di studio è invece cumulabile con il rimborso spese viaggio.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Alla domanda (utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio P.I.) dovrà essere allegata:

a) certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2011.

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 T.U. – D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) che fa parte integrante del modulo di richiesta a firma del richiedente.

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente firmatario.

d) fotocopia del Codice fiscale.

La domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o dall'alunno medesimo se maggiorenne.

AVVERTENZE:

Saranno escluse le istanze presentate oltre la data di scadenza prevista nel bando, e le domande incomplete per le quali non si è provveduto all'opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti.

Non possono accedere alla prestazione gli studenti che per l'anno scolastico 2011-2012 abbiano fruito o fruiscano di altri benefici analoghi dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche o private, di pari valore o superiore dell'importo del beneficio messo a concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Il termine per la presentazione della domanda ALL'UFF. PROTOCOLLO DEL COMUNE DI RESIDENZA scade, a pena di esclusione, improrogabilmente IL GIORNO 15 APRILE 2013.

- Il bando e la relativa modulistica sono disponibili on-line sul sito web istituzionale del Comune di Capoterra all'indirizzo www.comune.capoterra.ca.it

- Si porta a conoscenza, che ai sensi dell'art. 18 c. 2 D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, i beneficiari dell'intervento in oggetto verranno inseriti in apposito Registro dei beneficiari, i quali verranno pubblicati nel Portale comunale alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

- rivolgersi - All'Ufficio Pubblica Istruzione, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45 . (Tel. 0707239223 – 0707239291 – Fax 0707239223 – e-mail: pubblicaistruzione@comune.capoterra.ca.it

ACCERTAMENTI:

Il Comune di Capoterra effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 45/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria. In tali casi il Comune procederà con la revoca e il recupero del beneficio concesso e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (Codice in materia dei dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

Capoterra 05.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dott.ssa Antonella Marongiu)